



## **Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri per assistere i soggetti disabili ultime disposizioni**

La Direzione nazionale INPS con una recentissima circolare (messaggio INPS n. 16886 del 28 giugno 2007) ha riaffrontato e rivisto la modalità di fruizione dei permessi per disabili nell'ipotesi in cui il lavoratore desideri fruirli frazionati in ore, infatti fino ad oggi nel settore privato i 3 giorni al mese erano frazionabili massimo in 6 mezze giornate, mentre nel settore pubblico i contratti avevano già esteso il diritto alla frazionabilità ad ore.

Ricordiamo si tratta dei permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92 e cioè dei permessi giornalieri per:

1. genitori di figli di età superiore a 3 anni e con disabilità in situazione di gravità,
2. lavoratore/lavoratrice che assiste un parente o un affine entro il 3° grado con disabilità in situazione di gravità.

L'Istituto previdenziale, accogliendo le indicazioni del Ministero del Lavoro, dà quindi istruzioni alle proprie sedi INPS affinché, con decorrenza immediata, accordino, se ve ne è richiesta, ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) il diritto al frazionamento dei 3 giorni di permesso retribuito mensile in permessi orari.

Il testo della disposizione della Direzione nazionale INPS, di seguito riportata, prevede anche la formula (algoritmo) di calcolo in presenza delle diversità di orario nei contratti di lavoro o nelle particolarità individuali (part-time orizzontali, verticali o ciclici, ecc....)

a cura di  
Dott. Adelmo Mattioli  
Direttore Generale Inca-CGIL  
Regione Emilia Romagna



**Testo del messaggio INPS  
n. 16886 del 28 giugno 2007**

**oggetto: frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992-  
Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.**

Si fa seguito al **messaggio n. 15995 del 18/6/2007** per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità.

Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.

E' necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.

Infatti, l'**algoritmo di calcolo**, da applicare alla **generalità dei lavoratori** con orario normale di lavoro determinato su **base settimanale**, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

**(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.**

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

$$(40 / 5) \times 3 = \underline{24}$$

Similmente, l'**algoritmo di calcolo**, da applicare alla **generalità dei lavoratori** con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su **base plurisettimanale**, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

**(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.**

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

Applicando l'algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.

Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

$$(35 / 4,75) \times 3 = \underline{22,10}$$